



D.D.G. n. 3573

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità' Siciliana

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n.42 del 22/01/04, e ss.mm. ed ii., recante il Codice dei BB.CC e del Paesaggio;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.di Caltanissetta nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss. mm. ed ii., dell' immobile denominato ” **Palazzo Trabonella**”, sito nel quartiere S. Francesco, in prossimità di P.zza Garibaldi , nel Comune di Caltanissetta, all'interno dell'isolato ubicato fra il corso Umberto I , p.zza Trabonella e via Saponaro ;
- ACCERTATO che la parte dell'immobile sopra individuato, ricadente nella particella n.189 del fg. 302 del Comune, compreso il prospetto del palazzo prospiciente piazzetta Trabonella di cui alla part. n. 192 , come visualizzati in rosso nella planimetria allegata e meglio descritti nell'allegata relazione tecnica, per i motivi nella stessa illustrati , rivestono interesse storico – artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) e d) del menzionato D.Lgs. n.42 del 22/01/04 e dell'art.2 della L.R.n.80 dell'1.8.77.
- RITENUTO necessario dettare particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 sulla restante parte dell'immobile ,individuata catastalmente con le adiacenti particelle nn.190, 191, 192 e 194 del fg.302 del Comune, come visualizzata in giallo nella planimetria allegata , al fine di preservare l'integrità dell' edificio ed evitare che sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di decoro e ambientali ;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04. e della L.R. n. 80/77 l'immobile sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell' allegata relazione tecnica, l'immobile denominato ” **Palazzo Trabonella**”, sito nel quartiere San

Francesco, nel Comune di Caltanissetta ,identificato catastalmente al F.M. n 302 del Comune con p.lla 189 , compreso il prospetto del palazzo prospiciente piazzetta Trabonella di cui alla part. n. 192 come visualizzati in rosso nella planimetria allegata e meglio descritti nell' allegata relazione tecnica, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 42 del 22/01/04 e ss.mm. ed ii., sono dichiarati di interesse storico artistico ed architettonico particolarmente importante, in quanto individuati fra i beni elencati all'art 10, comma 3, lett.a) e d) del D.Lgs. medesimo ed all' art.2 della L.R. n. 80/77,e restano pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art.1, ai sensi dell' art.20 del D.Lgs.42/04, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico ed architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. gli stessi non potranno essere demoliti, modificati, o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art.21 del D.Lgs. medesimo e ss.mm. ed ii.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art.27 del D.Lgs n.42/04.

ART 3) al fine di preservare l'integrità dell'edificio ed evitare che sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di decoro e ambientali la restante parte dell'immobile , individuata catastalmente con le adiacenti particelle nn. 190, 191, 192 e 194 del fg.302 del Comune, come visualizzata in giallo nella planimetria allegata , ai sensi dell' art. 45 del D. lgs. n. 42 del 22/01/04 resta sottoposta alle seguenti prescrizioni :

- è vietata la costruzione di nuovi volumi e la trasformazione di quelli esistenti resta sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
- nei casi di assoluta urgenza , potranno essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi.

ART 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART.5) La relazione tecnica, la documentazione fotografica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA.di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs n.42 del 22/01/04 sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio–Servizio Pubblicità Immobiliare, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Caltanissetta, al Centro Regionale per l' Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Altresi Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso a questo Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana ai sensi dell' art.16 del D.Lgs.n. 42/04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della legge n. 1034 del 6/12/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del

presente decreto.

Palermo li 17 luglio 2018

DIRIGENTE GENERALE

**Sergio Alessandro
f.to**